

STATUTO SOCIALE

AC ROSSONERI



ASSOCIAZIONE CALCISTICA ROSSONERI LAUSEN

STATUTO SOCIALE

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPO

Articolo 1

Per AC Rossoneri si intende in associazione calcistica, organizzata secondo l'articolo 60 del Codice Civile Svizzero.

Articolo 2

I colori sociale sono rosso e nero.

Articolo 3

La società AC Rossoneri é politicamente confessionalmente neutrale.

Articolo 4

La società si propone di promuovere e sviluppare lo sport del calcio e di consolidare e promuovere fra i soci, il sentimento di fratellanza ed amicizia.

Articolo 5

La società fa parte dell'associazione svizzera di calcio con sede a Berna. Gli statuti, i regolamenti e le decisioni dell'associazione svizzera di calcio, della FIFA e dell'UEFA devono essere osservati e rispettati da tutti i soci di questa società.

SOCI

Articolo 6

Sono ammessi come soci, tutte le persone di riconosciuta onestà che ne facciano domanda.

Articolo 7

Per essere soci, bisogna essere in possesso della tessera sociale che la società provvede a rilasciare per ogni anno sociale dietro pagamento di Fr. 50.00.

Articolo 8

L'anno sociale inizia il 1 luglio e termine il 30 giugno.

Articolo 9

Le tessere sociali sono rilasciate e rinnovate nel periodo fra il 1 luglio ed il 30 novembre dello stesso anno solare.

Articolo 10

I soci sono divisi nelle seguenti categorie :

- a) soci onorari
- b) soci attivi
- c) soci passivi

Articolo 11

Possono essere eletti soci onorari, coloro che si siano distinti particolarmente per il loro attaccamento alla società, o che abbiano contribuito con le loro azioni a tenere alto il nome della società. I soci onorari sono eletti dietro proposta del consiglio all'assemblea generale, con la semplice maggioranza dei voti. Inoltre, i soci onorari sono liberati dal pagamento quota annuale per la tessera sociale.

Articolo 12

Per socio attivo si intende colui che é in possesso di un cartellino da gioco in cui sia specificata l'appartenenza a questa società.

Articolo 13

Sono ammessi come soci attivi i giovani di provate qualità sportive ed umane, che abbiano l'intenzione di mettere le loro doti calcistiche al servizio della società.

Articolo 14

I soci attivi minorenni devono unire alla loro domanda di ammissione una dichiarazione di consenso da parte dei genitori o dal tutore legittimo.

Articolo 15

Ogni socio attivo, al suo ingresso nella società, deve firmare una dichiarazione d'entrata, in cui s'impegna a riconoscere lo statuto di questa società, come anche i regolamenti, gli statuti e le decisioni della società svizzera di calcio.
Per gli attivi minorenni, la dichiarazione deve essere firmata dai genitori o dal tutore legittimo.

Articolo 16

Ogni socio attivo, al suo ingresso nella società, riceve un esemplare di questo statuto.

Articolo 17

Per i soci attivi é obbligatorio frequentare gli allenamenti, le riunioni dei giocatori e le assemblee generali. Coloro che, per una ragione valida, non possono partecipare ad una delle sopracitate manifestazioni, devono avvertire in tempo il presidente di squadra o l'allenatore. Il giocatore che non prende parte agli allenamenti senza un motivo plausibile, non puo' pretendere di essere convocato.

Articolo 18

I soci attivi hanno il dovere di rispondere alle convocazioni di carattere sportivo, per partite di campionato, amichevoli e tornei. In caso di forzata assenza si deve avvertire o l'allenatore oppure il presidente in squadra. Ogni giocatore ha il dovere di informarsi presso il responsabile della squadra degli orari per le convocazioni delle partite. I giocatori convocati devono rispettare l'orario stabilito. Il giocatore si impegna ad essere, nel limite delle sue possibilità personali, sempre a disposizione della squadra. Egli deve presentarsi alle convocazioni munito di tutto l'occorrente per poter giocare. Il giocatore deve porre particolare attenzione a quanto gli impartisce l'allenatore, sia in partita che durante gli allenamenti, impegnandosi a mettere in atto le direttive che gli vengono suggerite. Nel caso in cui la società deve sostenere delle spese per la non osservanza di questa regola, può chiedere al giocatore il pagamento delle spese.

Articolo 19

Nessun socio attivo ha il diritto di giocare sotto il colore di altre società senza avere il permesso del consiglio direttivo.

Articolo 20

Sul campo di gioco è severamente proibita qualsiasi scorettezza verso l'arbitro, i giocatori avversari, della proprio squadra o verso il pubblico. Le regole della buona maniera ed educazione vanno rispettate anche e soprattutto nello sport. In queste regole va incluso il massimo rispetto verso gli arbitri, gli avversari, il pubblico e verso i propri compagni di squadra. Chiunque osservi queste regole, può trarre dallo sport insegnamento di vita ed arricchire il proprio bagaglio culturale.

Articolo 21

Le multe imposte dalle autorità federali a un giocatore o a un funzionario della società, sono valutate dal consiglio direttivo che decide il merito. Tutte le multe inflitte dalla federazione sono a carico del giocatore. Solo in caso di fallo da gioco, la società prenderà a proprio carico la multa. Inoltre, ogni giocatore che si comporta in modo incivile, innervosendo o umiliando i propri compagni, verrà allontanato dalla squadra.

Articolo 22

I soci attivi (dai seniores a juniores e femminile) devono pagare una quota annuale di Fr. 250.00 per la tessera sociale. Tale quota deve essere riscossa entro la prima partita di campionato.

Articolo 23

I Soci attivi che prendono parte all'attività agonistica, hanno l'obbligo di essere assicurati contro eventuali infortuni. Se non è il caso, sarà la società a stipulare l'assicurazione. Il premio dell'assicurazione sarà pagato dal giocatore, e sarà riscosso insieme alla quota annuale.

Articolo 24

Il socio attivo può entrare in società a qualsiasi momento, osservando però i regolamenti della federazione. Il passaggio da socio attivo a socio passivo è normalmente possibile solo a fine stagione.

Articolo 25

Ogni socio attivo ha il diritto di voto all'assemblea generale.

Articolo 26

I soci attivi che vogliono lasciare la società devono darne comunicazione scritta al consiglio direttivo tramite lettere raccomandata, 6 mesi prima della fine della stagione calcistica, al più tardi entro il 31 dicembre. I soci attivi dimissionari sono inoltre tenuti a pagare i contributi fino alla fine dell'anno sociale. In ogni caso, la società non è autorizzata ad esigere il versamento di un'indennità da parte del socio partente.

Articolo 27

Tutti i soci attivi e funzionari della società sono tenuti a dare il loro apporto migliore per il bene della società, nel limite delle proprie capacità e possibilità.

Articolo 28

La non osservanza delle regole di questo statuto, da parte dei soci attivi e funzionari, dà la facoltà al consiglio direttivo di sanzionare pene finanziarie nei confronti dei trasgressori, tenendo conto della gravità del fatto e della possibilità dell'interessato. Il consiglio direttivo si riserva inoltre la possibilità di chiedere alla federazione svizzera di calcio, il boicottaggio di un giocatore.

Articolo 29

Per soci passivi s'intendono persone vicine alla società, che desiderano, che il loro contributo annuale possa aiutare la società ad impostarla nel migliore dei modi tramite decisioni che sono state prese durante le assemblee generali. I soci passivi pagano almeno Fr. 50.00 all'anno.

Articolo 30

Ogni socio passivo ha il diritto di voto nelle assemblee generali.

ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 31

Gli organi decisionali della Società sono :

1. L'assemblea generale
2. Il consiglio direttivo
3. I revisori cassa

L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Articolo 32

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo in seno alla società. Essa viene convocata almeno una volta del corso dell'anno sociale, al più tardi entro il 30 giugno. L'assemblea viene presieduta e condotta dal presidente della società o da una persona da lui delegata.

Articolo 33

L'assemblea generale viene convocata dal consiglio direttivo. I soci sono invitati tramite lettere, almeno 20 giorni prima dell'assemblea.

Articolo 34

Sono da invitare per l'assemblea generale : soci onorari, attivi e passivi.

Articolo 35

L'assemblea generale è valida qualora vi partecipano almeno un quarto di tutti i soci. Tuttavia, se trenta minuti dopo l'orario fissato tale cifra di presenza non è ancora raggiunta, la seduta è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Articolo 36

Le deliberazioni nelle assemblee generali, ove non richiesto esplicitamente da questo statuto, sono prese a maggioranza semplice dei voti. In caso di parità, decide il presidente della società.

Articolo 37

Per eventuali modifiche di questo statuto, o per lo scioglimento della società, occorre la maggioranza del $\frac{3}{4}$ dei voti. Quanto alle proposte per la modifica dello statuto, esse devono pervenire al consiglio direttivo tramite lettere almeno dieci giorni prima dell'assemblea generale.

Articolo 38

Secondo la natura delle votazioni, un socio può chiedere la votazione segreta.

Articolo 39

Ogni socio ha la facoltà di chiedere la parola in qualsiasi discussione assembleare.

Articolo 40

Il presidente ha la facoltà di espellere dall'assemblea un socio indisciplinato, nonché di chiedere la momentanea sospensione dell'assemblea, qualora assumesse carattere tumultuoso.

Articolo 41

I trattandi da discutere durante un'assemblea generale sono :

1. Appello e benvenuto da parte del presidente
2. Elezione di un verbalista
3. Approvazione del verbale dell'ultima assemblea generale
4. Relazione annuale del presidente della società
5. Relazione annuale del presidente di squadra
6. Relazione dei revisori di cassa ed approvazione dei conti
7. Eventuale nomina di soci onorari o liberi
8. Elezione del presidente della società
9. Elezione di minimo 11 membri del Consiglio Direttivo
10. Elezione di due revisori cassa
11. Eventuale revisione dello statuto
12. Varie

Articolo 42

I soci attivi e i funzionari della società che mancono ad un' assemblea generale per ragioni non scusabili, sono multati di Fr. 25.00.

Articolo 43

Il consiglio direttivo ha la facoltà di convocare l'assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario.

Articolo 44

Un'assemblea generale straordinaria può essere richiesta da 1/5 dei soci. Le richieste devono essere inoltrate singolarmente tramite lettere al consiglio direttivo.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 45

Il consiglio direttivo è composto di minimo 7 persone nel modo seguente :

1. Presidente
2. Vicepresidente
3. Sergretario/a
4. Vicesegretario/a
5. Cassiere/a
6. Presidente di squadra (Spikopresidente)
7. Segretario/a di squadra (Spikosegretario/a)
8. Eventuali consiglieri

Articolo 46

Il consiglio direttivo ha la facoltà di aumentare il numero dei consiglieri, scegliendosi fra i soci, in caso di bisogno.

Articolo 47

Il consiglio direttivo si riunisce a secondo della necessità degli affari sociali. Inoltre si riunisce qualora almeno 5 membri dello stesso lo richiedono.

Articolo 48

Una seduta del consiglio direttivo è valida qualora siano presenti almeno 3 consiglieri.

Articolo 49

Il consiglio direttivo conduce gli affari della società. Esso sorveglia l'applicazione degli statuti e le decisioni dell'assemblea generale.

Articolo 50

Per ogni seduta del Consiglio Direttivo, deve essere steso un verbale, il quale sarà approvato nella seduta immediatamente seguente : in segno della sua validità, deve essere firmato da almeno 3 consiglieri.

Articolo 51

Le decisioni in seno al consiglio vengono prese a maggioranza semplice. In caso di parità decide il presidente.

Articolo 52

Per poter disporre di spese singole superiori a Fr. 10'000.00 (diecimila), il consiglio direttivo ha bisogno dell'approvazione dell'assemblea generale.

Articolo 53

Le dimissioni di un membro del consiglio direttivo possono avvenire soltanto per motivi validi, e dovranno pervenire tramite lettere raccomandate al consiglio direttivo. Quest'ultimo ha la facoltà di eleggere un altro consigliere per la carica vacante.

Articolo 54

Le cariche in seno al consiglio, vengono distribuite in una riunione dello stesso, che deve aver luogo al massimo una settimana dopo l'assemblea generale.

Articolo 55

Il consiglio direttivo resta in carica un anno, ed i suoi membri sono rieleggibili alla prossima assemblea generale.

Articolo 56

Il presidente è la più alta carica in seno alla società. Ha diritto di firma di fronte a terzi. Sorveglia l'andamento della società, dirige le sedute del consiglio direttivo e le assemblee generali. In caso di impossibilità di riunione il consiglio direttivo, ha la facoltà di decisione per una somma che non superi Fr. 500.00 (cinquecento).

Articolo 57

Il vicepresidente rappresenta il presidente in caso di una sua forzata assenza, e collabora con lui per la conduzione della società.

Articolo 58

Il/La segretario/a redige i verbali delle sedute del consiglio direttivo. Conduce/sbriga la corrispondenza della società, convoca i soci alla riunioni interne e generali e ha diritto di firma di fronte a terzi.

Articolo 59

Il/La cicesegretario/a rappresenta il segratario/a in caso di una sua forzata assenza, e collabora con lui.

Articolo 60

Il/La cassiere/a ha il compito di amministrare le finanze della società. Tiene aggiornato l'elenco dei soci, redige un rapporto mensile della gestione finanziaria della società che deve presentare alle sedute del consiglio direttivo. Inoltre provvede ai pagamenti e dalle riscossioni dietro preavviso del consiglio direttivo. Ha diritto di firma di fronte a terzi per questioni finanziarie.

Articolo 61

Il presidente di squadra rappresenta la sezione sportiva in seno al consiglio direttivo. Ha il dovere di organizzare le singole gare, di sorvegliare la corrispondenza sportiva e di redigere i rapporti sull'attività sportiva delle squadre.

Articolo 62

Il segratario di squadra sostituisce il presidente di squadra, qualora quest'ultima sia assente per motivi forzati. Inoltre collabora con il presidente di squadra nell'ambito sportivo.

Presidente Onorario

Articolo 63

Per Presidente Onorario si intende colui che si è distinto per il suo impegno e per il suo attaccamento alla società nell'arco di tanti anni, avendo occupato la carica di presidente. Egli ha una funzione puramente rappresentativa e non può intervenire nelle decisioni che vengono prese dal consiglio direttivo. Perchè una persona possa diventare presidente onorario, deve essere proposto dal consiglio direttivo durante una assemblea generale.

REVISORI CASSA

Articolo 64

L'assemblea generale dei soci sceglie ogni anno due revisori cassa che hanno il compito di controllare la gestione finanziaria della società. Essi non possono far parte del consiglio direttivo. I due revisori cassa possono in ogni momento chiedere al/alla cassiere/a di effettuare un controllo della cassa e dei libri mastri. In caso di evidente alterazione dei conti, o di ammanco di cassa, i revisori sono tenuti ad informare subito il consiglio direttivo, il quale, a sua volta, prende decisione in merito. Durante l'assemblea generale dei soci a fine anno, i revisori cassa sono tenuti a dare il loro benestare per l'approvazione finale dei conti.

DECISIONI FINALI

Articolo 65

Gli impegni della società sono garantiti unicamente dal patrimonio di quest'ultima. Viene esclusa qualsiasi responsabilità personale.

Articolo 66

Il consiglio direttivo ha la possibilità di espellere un socio dalla società, qualora egli sia responsabile di atti, morali o materiali, che danneggiano la reputazione e la stima della società.

Articolo 67

La società potrà sciogliersi con il consenso dei $\frac{3}{4}$ dei soci presenti ad un'assemblea generale. In caso di scioglimenti, gli eventuali fondi cassa nonché tutto il patrimonio sociale, saranno messi a disposizione del comune di Lausen e tenuti congelati dallo stesso comune per un periodo di 5 anni. Se entro questo termine la società dovesse ricostituirsi, il comune dovrà restituire il patrimonio sociale consegnatogli. In caso contrario, il patrimonio sociale verrà devoluto in favore di una associazione che si occupa dei problemi dell'infanzia menomata. **In nessun caso, il patrimonio sociale potrà essere divisa tra i soci.**

Articolo 68

Questo statuto è stato approvato tramite votazione dall'assemblea generale dei soci, in data 7 giugno 2013, ed entra in vigore con effetto immediato, sostituendo i precedenti statuti.

Lausen, 10 giugno 2013

Per l'AC Rossoneri

Il Presidente

Il/La Segretario/a